



2023/0228(COD)

22.1.2024

EMENDAMENTI

37 - 198

Progetto di parere
Christophe Clergeau
(PE757.165v01-00)

Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Emendamento 37
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, **e l'articolo 192, paragrafo 1,**

Or. cs

Emendamento 38
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. **Le foreste** svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, **adattato al** clima e diversificato.

Emendamento

(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. **Gli ecosistemi forestali sani** svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. **Sono inoltre cruciali per preservare la biodiversità.** Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, **rispettoso del** clima e diversificato.

Or. cs

Emendamento 39
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale²¹("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in relazione alla sostenibilità, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare del Green Deal europeo²², nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo. ***Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l'Unione tale atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.***

²¹ *Decision of the Council Establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade [OECD/LEGAL/0355].*

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

Emendamento

(3) Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale²¹ ("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in relazione alla sostenibilità, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare del Green Deal europeo²², nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo.

²¹ *Decisione del Consiglio che istituisce il sistema dell'OCSE per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale [OCSE/LEGAL/0355].*

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento ***europeo, al Consiglio*** europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

Or. fr

Emendamento 40 **Stanislav Polčák**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi, *nonché quando sono ancora prevalenti metodi di gestione forestale non sostenibili basati sul taglio raso.*

Or. cs

Emendamento 41

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. ***A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.***

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 42
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 6

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di

adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.

adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE, **garantendo nel contempo agli acquirenti una notevole libertà di scelta e dando loro la possibilità di sperimentare nuove sementi.**

Or. fr

Emendamento 43

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale

Emendamento

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che, **oltre al ripristino adattativo e alle pratiche di gestione di tipo ecosistemico delle foreste,** l'adattamento delle foreste ai cambiamenti

forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno **anche** grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Or. en

Emendamento 44 **Stanislav Polčák**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le

Emendamento

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le

foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni **climatici** richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni **provocati dalle conseguenze di tali cambiamenti** richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Or. cs

Emendamento 45 **Mathilde Androuët**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la **conservazione e il ripristino** delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la **ricostituzione** e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e

Emendamento

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la **tutela e la conservazione** delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la **conservazione** e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e

della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Or. fr

Emendamento 46 **Stanislav Polčák**

Proposta di regolamento **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia

Emendamento

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia

adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. ***Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.***

adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. ***Al contrario, una scelta inadeguata della composizione delle specie forestali può causare o accelerare le catastrofi forestali e può trasformare le foreste in una fonte di emissioni aggiuntive di CO₂ mentre invece, se fossero gestite correttamente, fungerebbero da pozzi di assorbimento del carbonio.***

Or. cs

Emendamento 47 **Mathilde Androuët**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono ***livelli di qualità il più elevati possibile.***

Emendamento

(13) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono ***i massimi livelli rispetto alla qualità richiesta.***

Or. fr

Emendamento 48

Mathilde Androuët

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Il parere della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti del 14 maggio 2020, che fa seguito all'adozione da parte del Parlamento europeo della risoluzione 2019/2800(RSP) sulla brevettabilità delle piante e dei procedimenti essenzialmente biologici, esclude dalla brevettabilità i procedimenti essenzialmente biologici. Il registro nazionale e gli elenchi nazionali dei materiali di base di cui all'articolo 12 del presente regolamento devono tenerne conto.*

Or. fr

**Emendamento 49
Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen**

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ***ripristinare gli*** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ***produttive e potenziare il funzionamento degli*** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Or. en

Emendamento 50
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e **ripristinare** gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Emendamento

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e **conservare** gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Or. fr

Emendamento 51
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per garantire che il materiale forestale di moltiplicazione certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui viene piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Dette caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e l'indennità **degli alberi** da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

Emendamento

(16) Per garantire che il materiale forestale di moltiplicazione certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui viene piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Dette caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e l'indennità da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

Or. cs

Emendamento 52
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in commercio.*** Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità ***di tale*** materiale forestale di moltiplicazione ***deve essere dimostrata*** rispetto al materiale di base da cui ***tale materiale forestale di moltiplicazione*** è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, ***al fine di*** garantire trasparenza, parità di

Emendamento

(20) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", ***occorre dimostrare*** la superiorità ***del*** materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base da cui è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione ***per*** garantire trasparenza, parità di condizioni ***per la*** concorrenza e integrità del mercato interno.

condizioni **di** concorrenza e integrità del mercato interno.

Or. fr

Emendamento 53
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Conformemente al sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e in seguito all'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" sulla base dell'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto della finalità specifica per la quale il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da tale materiale di base deve essere utilizzato. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria. ***Poiché la popolazione dovrebbe presentare un livello elevato di uniformità, gli alberi aventi caratteristiche inferiori, ad esempio dimensioni inferiori, rispetto alla dimensione media degli alberi nella popolazione complessiva dovrebbero essere rimossi.***

Emendamento

(24) Conformemente al sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e in seguito all'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" sulla base dell'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto della finalità specifica per la quale il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da tale materiale di base deve essere utilizzato. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria.

Or. fr

Emendamento 54
Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. **A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici,** detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali **(ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi)**. In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative **o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base.** L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione **o, se del caso, la valutazione genetica.** Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. **Indipendentemente dalla** finalità, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali, **in quanto la resilienza ai cambiamenti climatici è pertinente per qualunque scopo.** In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

Emendamento 55
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

Or. cs

Emendamento 56

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, ***in tutto il loro territorio o in parte di esso***. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori ***della valutazione genetica o*** delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Emendamento

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, ***in un'area di saggio***. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Or. en

Emendamento 57

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. ***Questa valutazione precoce*** dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Emendamento

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione ***della fonte*** del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. ***Tale ammissione provvisoria*** dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Or. cs

Emendamento 58

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) ***Il*** materiale forestale di moltiplicazione ***geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del***

Emendamento

(29) ***La qualità del*** materiale forestale di moltiplicazione ***integra le misure volte a rafforzare la protezione e il ripristino delle foreste, comprese tutte le foreste antiche e primarie ancora esistenti, ai fini di una gestione realmente sostenibile, di un migliore monitoraggio e di un'efficace***

Consiglio²⁷o del regolamento (CE) n. 1829/2003²⁸e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati]²⁹e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

pianificazione decentrata delle foreste nell'UE per garantire ecosistemi forestali resilienti e consentire alle foreste di adempiere al loro ruolo multifunzionale. Al fine di sfruttare appieno il forte potenziale di adattamento delle foreste in quanto ecosistemi naturali e tenuto conto dell'ambito di applicazione potenzialmente ampio dell'uso del materiale forestale di moltiplicazione negli ecosistemi forestali dell'UE per un'ampia gamma di scopi, è opportuno che il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato e quello ottenuto mediante nuove tecniche genomiche non siano immessi in commercio.

²⁷ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

²⁸ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Or. en

Emendamento 59

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Jan Huitema

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato

Emendamento

(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato

può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ o del regolamento (CE) n. 1829/2003²⁸ e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati]²⁹ e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

²⁷ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. **I**).

²⁸ Regolamento (CE) **n. 1829/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. **I**).

²⁹ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ o del regolamento (CE) n. 1829/2003²⁸ e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche **potrebbe apportare benefici al settore e all'ambiente ed è potenzialmente in grado di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità dell'Unione. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche** può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati]²⁹ e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

²⁷ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. **I**).

²⁸ Regolamento (CE) **n. 1829/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. **I**).

²⁹ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Or. en

Emendamento 60

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) L'etichetta ufficiale dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 61

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma **del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰**. Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per detti operatori professionali. **Ciò è necessario per garantire l'efficacia del** registro ufficiale degli operatori professionali ed **evitare una** doppia iscrizione. **Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.**

³⁰ **Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).**

Emendamento

(33) ***Gli operatori professionali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ricadono in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031 [30].*** Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma **di tale regolamento**. Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per detti operatori professionali, **garantisce l'esistenza di un** registro ufficiale degli operatori professionali ed **evita la** doppia iscrizione.

Emendamento 63

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. ***Tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.***

Emendamento

(37) Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 64

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

Emendamento

(37) Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. ***Partendo dalle informazioni contenute negli elenchi nazionali, tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare, tra l'altro, informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.***

Emendamento 65**Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos****Proposta di regolamento****Considerando 38***Testo della Commissione*

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione **per il rimboscimento delle** aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione **proattiva ed** efficace **contro tali rischi, qualora emergano**. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione **n. 1313/2013/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione, **integrare la rinnovazione naturale, cui dovrebbe essere data priorità, specialmente nelle aree protette e nelle aree stabilite in un piano nazionale di ripristino, e aiutare a rimboschire altre** aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, **se necessario**. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione efficace. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione **n. 1313/2013/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Or. en

Emendamento 66
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.

Emendamento

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi **e contaminazioni**.

Or. cs

Emendamento 67
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione

(61) **Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.**

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 68
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, **in particolare** i requisiti

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, **compresi** i requisiti per

per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

Or. cs

Emendamento 69
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Emendamento 70
Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al* ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

b) *migliorare la resilienza delle aree oggetto di imboscamento e facilitare il* ripristino degli ecosistemi forestali *in cui la rinnovazione naturale non è praticabile;*

Or. en

Emendamento 71
Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, **alla conservazione** della biodiversità e **al ripristino** degli ecosistemi forestali;

Emendamento

b) contribuire alla costituzione di foreste **produttive e** resilienti, **al miglioramento** della biodiversità e **del funzionamento** degli ecosistemi forestali, **al fine di sostenere una silvicoltura sostenibile**;

Or. en

Emendamento 72
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Emendamento 73
Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Emendamento

c) sostenere la produzione di legno, **legname** e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Emendamento 74

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – primo comma – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda la modifica dell'elenco di cui all'allegato I **come specificato al paragrafo 3**, tenendo conto degli aspetti seguenti:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda la modifica dell'elenco di cui all'allegato I, tenendo conto degli aspetti seguenti:

Or. cs

Emendamento 75

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento

b) eventuali sviluppi **pertinenti** delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Or. cs

Emendamento 76

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, qualora tali specie e ibridi artificiali soddisfino almeno **uno** degli elementi

Emendamento

Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, qualora tali specie e ibridi artificiali soddisfino almeno **due** degli elementi

seguenti:

seguenti:

Or. en

Emendamento 77

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sono considerati importanti per il loro contributo *all'adattamento ai cambiamenti climatici; e*

c) sono considerati importanti per il loro contributo *agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c).*

Or. en

Emendamento 78

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici; *e*

c) sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici; *oppure*

Or. cs

Emendamento 79

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) *sono considerati importanti per il loro contributo alla conservazione della biodiversità.*

soppresso

Motivazione

Adeguamento dovuto alle modifiche all'articolo 2, paragrafo 3, comma 2, lettera c) (modifica da alcuni a tutti gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c)).

Emendamento 80

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano specie e ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se questi non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al **primo** comma.

Emendamento

Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano specie e ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se questi non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al **secondo** comma.

Or. cs

Emendamento 81

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

Emendamento

soppresso

Or. cs

Emendamento 82

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

c bis) al materiale forestale di moltiplicazione venduto o trasferito in qualunque modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali;

Or. en

Emendamento 83

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti, ***le parti di piante, le matricine, le plantule*** e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi, ***nel contesto della gestione del suolo nelle foreste*** per una delle finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

La definizione è incompleta e tralascia molti materiali forestali di moltiplicazione che sono utilizzati abitualmente. È importante che gli impianti di alberi al di fuori della gestione forestale siano chiaramente esclusi dal presente regolamento.

Emendamento 84

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) "materiale forestale di moltiplicazione": **gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

1) "materiale forestale di moltiplicazione": **le unità seminali, le parti di piante e le** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento, altri impianti di alberi **e la semina diretta su suolo classificato come foresta** per una delle finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere allineata a quella dell'OCSE, che è ufficialmente riconosciuta e generalmente approvata ai fini della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione nell'UE e negli scambi internazionali. L'espressione "altri impianti di alberi" nella definizione di materiale forestale di moltiplicazione è poco chiara. L'edilizia verde, la produzione di piante ornamentali, l'agrosilvicoltura e altre attività nelle aree classificate o su terreni agricoli dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto esulano dall'uso forestale. È importante che il regolamento non si applichi al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per finalità non forestali.

Emendamento 85

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) produzione di legno e biomateriali;

Emendamento

a) produzione di legno, **legname** e biomateriali;

Or. en

Emendamento 86

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) **conservazione** della biodiversità;

b) **tutela** della biodiversità;

Or. cs

Emendamento 87

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) **conservazione** della biodiversità;

b) **rafforzamento** della biodiversità;

Or. en

Emendamento 88

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) **ripristino** degli ecosistemi forestali;

c) **supporto del funzionamento** degli ecosistemi forestali;

Or. en

Emendamento 89

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ripristino degli ecosistemi forestali;

c) ripristino degli ecosistemi forestali
**e di altre superfici boschive, laddove la
rinnovazione naturale non sia praticabile;**

Or. en

Motivazione

È stato riferito che la rinnovazione naturale della dehesa, un ecosistema di grande importanza, non avviene nell'entità necessaria. Poiché nell'allegato figurano alcune specie che costituiscono tipicamente la dehesa, si ritiene che anche altre superfici boschive e sistemi agroforestali potrebbero beneficiare, se del caso, dell'uso di materiali di moltiplicazione di qualità.

Emendamento 90

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "materiale forestale di moltiplicazione di alta qualità": materiale forestale di moltiplicazione teso a garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi adattati alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro;

Or. en

Emendamento 91

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale ***di specie arboree regionali adattate*** su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale³⁶;

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources

³⁶ FAO (2020) Global Forest Resources

Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento sulla tassonomia.

Emendamento 92 **Stanislav Polčák**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 3**

Testo della Commissione

3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta³⁷;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

³⁷ FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.
<https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>.

Or. cs

Emendamento 93 **Sarah Wiener** a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 9**

Testo della Commissione

9) "soprassuolo": una popolazione di alberi ***identificata che presenta*** una sufficiente uniformità di composizione;

Emendamento

9) "soprassuolo": una popolazione ***identificata*** di alberi ***di un'unità ecologica che è ben adattata alle condizioni regionali biotiche e abiotiche e che può presentare*** una sufficiente uniformità di composizione, ***se del caso***;

Emendamento 94
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "qualità del materiale forestale di moltiplicazione": il carattere di una specie che ne definisce il valore. Tale valore è determinato dall'uso e dalla percezione sensoriale degli acquirenti o degli utilizzatori, dai prodotti, dai frutti o dalle quantità di sostanze nutritive dei frutti di tale specie, dalla rarità della specie nella biodiversità, dal fenotipo o genotipo della specie in funzione delle caratteristiche specifiche del suo consumo o dalla funzione riproduttiva di tale specie. Le sementi di alta qualità sono quindi sementi la cui qualità varia da una specie all'altra in funzione dei criteri summenzionati;

Or. fr

Emendamento 95
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11) "genitori": alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta identificata, utilizzata come femmina ("pianta madre"), con il polline di un'altra pianta ("pianta padre") (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no ("piante padri") (fratelli monoparentali);

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 96
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 – lettera e

Testo della Commissione

e) per un clone, *l'origine è il* luogo in cui l'ortet è situato o selezionato oppure in cui era inizialmente situato o è stato selezionato;

Emendamento

e) per un clone, *si tratta del* luogo in cui l'ortet è situato o selezionato oppure in cui era inizialmente situato o è stato selezionato;

Or. cs

Emendamento 97
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 – lettera f

Testo della Commissione

f) per un miscuglio di cloni, *le origini sono i* luoghi in cui gli ortet sono situati o selezionati oppure in cui erano inizialmente situati o sono stati selezionati;

Emendamento

f) per un miscuglio di cloni, *si tratta dei* luoghi in cui gli ortet sono situati o selezionati oppure in cui erano inizialmente situati o sono stati selezionati;

Or. cs

Emendamento 98
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione

30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra

Emendamento

30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra

modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, **a titolo gratuito od oneroso**, di materiale forestale di moltiplicazione;

modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, **volte allo sfruttamento commerciale** di materiale forestale di moltiplicazione;

Or. en

Motivazione

È importante limitare l'ambito di applicazione del regolamento allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione. Lo scambio di materiale forestale di moltiplicazione (compreso il trasferimento gratuito o in natura) tra i silvicoltori e le reti di conservazione della società civile o le banche delle sementi della comunità deve restare al di fuori dell'ambito di applicazione.

Emendamento 99

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 31 – parte introduttiva

Testo della Commissione

31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:

Emendamento

31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti **volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione**:

Or. en

Emendamento 100

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 39

Testo della Commissione

39) **"organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, ad**

Emendamento

soppresso

esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

Or. en

Emendamento 101

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

40) "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;

soppresso

³⁸ *Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU [...]).*

Or. en

Emendamento 102

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40

Testo della Commissione

40) "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;

³⁸ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU [...]).

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 103

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza *assoluta* di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento

47) "praticamente indenne da organismi nocivi *per la qualità*": assenza di organismi nocivi *per la qualità* oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Or. en

Emendamento 104

Christophe Clergeau

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 47 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis) "approccio One Health": approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e che riconosce la stretta interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi.

Or. en

**Emendamento 105
Stanislav Polčák**

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 5**

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'ammissione del materiale di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute **più** appropriate ai fini di tale ammissione.

La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'ammissione del materiale di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute appropriate ai fini di tale ammissione.

Or. cs

**Emendamento 106
Christophe Clergeau**

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 6**

Testo della Commissione

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, al fine di tenere conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

Emendamento

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, **in linea con l'approccio "One Health"**, al fine di tenere conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

Or. en

Emendamento 107

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione

L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.

Emendamento

L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità **forestale** di ammissione.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare che l'unità di ammissione possa essere di origine urbana o un'area prossima alle strade.

Emendamento 108

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per **modificare** gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per **integrare** gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:

Emendamento 109

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

**e) materiale forestale di
moltiplicazione conforme ai requisiti di
cui al regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio.**

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica è efficacemente applicato da meno di due anni, dopo lunghi negoziati tra i legislatori. La normativa orizzontale sul materiale forestale di moltiplicazione non può ignorare la complessità dei sistemi di banche dati sulle sementi biologiche, né compromettere gli ambiziosi obiettivi fissati da un atto giuridico di recente adozione direttamente applicabile.

Emendamento 110

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

**6. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 26 per
modificare gli allegati II, III, IV e V, al
fine di adeguarli all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche, in
particolare per quanto concerne il ricorso
a tecniche biomolecolari, e delle
pertinenti norme internazionali.**

soppresso

Or. en

Motivazione

Le condizioni per il ricorso alle tecniche biomolecolari e le pertinenti norme internazionali dovrebbero essere definite nell'atto di base e non dovrebbero essere oggetto di modifiche tramite il conferimento di poteri alla Commissione.

Emendamento 111

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui al presente regolamento può essere prodotto e immesso sul mercato solo da un operatore notificato e autorizzato.

Or. en

Emendamento 112

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV **e** V;

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV **o** V;

Or. cs

Emendamento 113

Mathilde Androuët

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere **commercializzato** solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV e V;

Emendamento

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere **certificato** solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV e V;

Or. fr

Emendamento 114

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il materiale forestale di moltiplicazione degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV o V;

Or. cs

Emendamento 115

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

Emendamento

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV o V;

Or. cs

Emendamento 116

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I che contiene organismi geneticamente modificati o è da essi costituito può essere commercializzato soltanto se:

i) si tratta di materiale della categoria "controllato"; e

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii) è autorizzato per la coltivazione nell'Unione a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 117

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

e) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, contenente una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] o da essa costituito, può essere commercializzato soltanto se:

soppresso

i) si tratta di materiale della categoria "controllato"; e

ii) è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii) la pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) o discende da tale pianta o tali piante;

Or. en

Emendamento 118

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

iii bis) sono disponibili informazioni concernenti:

a) la purezza;

b) il tasso di germinazione della semente pura;

c) il peso di 1 000 unità di semente pura;

Or. en

Emendamento 119

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*iii ter) il materiale è approvato
dall'autorità competente;*

Or. en

Emendamento 120

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii quater) è etichettato come NGT;

Or. en

Emendamento 121

Mathilde Androuët

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 bis. Gli Stati membri riconoscono il
diritto degli operatori professionali di
conservare e utilizzare sementi
provenienti da materiale di base e da
materiale forestale di moltiplicazione.*

Or. fr

Emendamento 122

Mathilde Androuët

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere **commercializzato**, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere **certificato**, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 123

Mathilde Androuët

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere **commercializzato** soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

Emendamento

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere **certificato** soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

Or. fr

Emendamento 124

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali **o all'obiettivo della migrazione assistita, se del caso**; e

Motivazione

L'applicabilità delle condizioni locali muta con i cambiamenti climatici. Il testo dovrebbe dare ai silvicoltori la possibilità di pianificare in anticipo e tenere conto dell'impatto previsto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 125

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine **naturalmente** adattata alle condizioni locali e regionali; e

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine adattata alle condizioni locali e regionali; e

Or. cs

Emendamento 126

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da **tutti gli** esemplari del materiale di base notificato.

Emendamento

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da **un numero sufficiente di** esemplari del materiale di base notificato, **tenendo conto della biologia delle specie e delle condizioni naturali.**

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tutti i soprassuoli non è possibile a causa delle dimensioni del soprassuolo o non è consigliabile a causa della condizione a rischio o della rarità dei genitori.

Emendamento 127

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) per le specie per cui la propagazione vegetativa è generalmente utilizzata a fini di conservazione delle risorse genetiche forestali, si utilizza un miscuglio di una gamma di cloni sufficientemente varia nell'ottica di mantenere la diversità genetica.

Or. en

Emendamento 128

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, il numero sufficiente di esemplari di cui al primo comma, lettere c) e c bis).

Or. en

Emendamento 129

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria

1.

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.

2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.

Tra tali condizioni figurano:

- a) la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;*
- b) la durata massima dell'autorizzazione;*
- c) gli obblighi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;*
- d) il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.*

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere l'articolo per evitare un indebolimento delle norme, assicurare la tutela dei consumatori ed evitare squilibri di mercato. Inoltre l'articolo non definisce termini temporali concreti ("temporanea"). Mancano altresì delle norme minime da rispettare.

Emendamento 130

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

Emendamento

2. Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza, **comprese le ONG ambientaliste le cui attività riguardano la protezione dell'ambiente.**

Or. cs

Emendamento 131

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso **e ove opportuno**, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono soggetti a elevati obblighi di documentazione. Essi non dovrebbero pertanto avere l'obbligo di documentare la formazione non finanziata o effettuata dagli Stati membri/dalle autorità competenti.

Emendamento 132
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale *che*:

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale *delle specie arboree e degli ibridi artificiali adeguati dal punto di vista climatico ed ecologico. Tale registro:*

Or. cs

Emendamento 133
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale *che*:

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale *conformemente all'articolo 12. Tale registro:*

Or. en

Emendamento 134
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e *dei relativi* ibridi artificiali.

Emendamento

b) tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e ibridi artificiali.

Or. cs

Emendamento 135
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Entro quattro anni dalla data di istituzione dei loro registri nazionali, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali che figurano nei loro registri.

Emendamento

Entro quattro anni dalla data di istituzione dei loro registri nazionali, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali che figurano nei loro registri ***di specie arboree e ibridi artificiali adeguati dal punto di vista climatico ed ecologico.***

Or. cs

Emendamento 136
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -10

***Certificazione del materiale forestale di
moltiplicazione da parte degli Stati
membri***

Gli Stati membri certificano il materiale forestale di moltiplicazione e possono, su richiesta, autorizzare un operatore professionale a svolgere determinate attività richieste per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione.

La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi per tale autorizzazione.

Or. en

Emendamento 137

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi sono stabiliti *nell'Unione*.

Emendamento

Essi sono stabiliti *nello Stato membro interessato*.

Or. en

Emendamento 138

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione *degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione* tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. *Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del* materiale forestale di moltiplicazione *in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.*

Emendamento

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione *dell'autorità competente* tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro *del loro* materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 139

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Emendamento 140

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità competente può:

a) approvare le informazioni in quanto sufficienti;

oppure

b) chiedere ulteriori informazioni all'operatore professionale.

Dopo l'approvazione dell'autorità competente, l'operatore professionale fornisce tali informazioni, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

L'operatore professionale registra tutte le informazioni necessarie.

Or. en

Emendamento 141

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Obblighi dell'operatore professionale durante la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione

1. Nella raccolta del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali rispettano requisiti minimi riguardanti:

a) la dimensione minima dell'area in cui viene effettuata la raccolta, che viene definita per ogni specie arborea e ibrido artificiale; e

b) il numero minimo di alberi della raccolta, che viene definito per ogni specie arborea e ibrido artificiale.

2. Gli Stati membri possono stabilire requisiti nazionali più rigorosi. La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi per la raccolta di cui al paragrafo 1.

3. Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile all'interno dell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che il lotto di sementi sia sottoposto a una mescolanza intensiva prima della commercializzazione o della semina.

Or. en

Emendamento 142
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un

Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un

registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18. ***Tale registro nazionale è conforme al parere della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti del 14 maggio 2020, che ha confermato la non brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali.***

Or. fr

Emendamento 143
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

Emendamento

Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene ***regolarmente*** aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

Or. cs

Emendamento 144
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato un elenco nazionale dei materiali di base, che è presentato sotto forma di sintesi del registro nazionale. Esso mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene ***regolarmente*** aggiornato, ***in formato elettronico***, un elenco nazionale dei materiali di base, che è presentato sotto forma di sintesi del registro nazionale. Esso mette tale elenco a disposizione della

altri Stati membri in formato elettronico
tramite FOREMATIS.

Commissione e degli altri Stati membri in
formato elettronico tramite FOREMATIS.

Or. cs

Emendamento 145

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

i) ***indicazione che precisi se il***
materiale di base è autoctono/indigeno,
non autoctono/non indigeno o di origine
sconosciuta;

Emendamento

i) materiale di base
autoctono/indigeno ***e indicazione***
dell'origine oppure

Or. en

Emendamento 146

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

ii) ***per il*** materiale di base non
autoctono/non indigeno, indicazione
dell'origine, ***se nota;***

Emendamento

ii) materiale di base non
autoctono/non indigeno ***e*** indicazione
dell'origine;

Or. en

Emendamento 147

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) ***nel caso di materiale forestale di***
moltiplicazione della categoria

Emendamento

soppresso

"controllato", un'indicazione che precisi se esso è:

i) geneticamente modificato; o

ii) una pianta NGT;

Or. en

Emendamento 148

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto i

Testo della Commissione

i) geneticamente modificato; o

Emendamento

i) ***un organismo*** geneticamente modificato o ***contenente un organismo geneticamente modificato; oppure***

Or. cs

Emendamento 149

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

ii) una pianta NGT;

Emendamento

ii) una pianta NGT ***o contiene una pianta NGT;***

Or. cs

Emendamento 150

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sul luogo di** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni **sull'area di raccolta utilizzata per la** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Or. en

Motivazione

Nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato" sono necessarie informazioni precise.

Emendamento 151

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 152

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 12, la Commissione pubblica un elenco denominato "Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione".

Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro **e istituiti** conformemente all'articolo 12, la Commissione pubblica un elenco denominato "Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione".

Or. cs

Emendamento 153
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo **1**, ed indica la superficie di utilizzazione.

Emendamento

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo **3**, ed indica la superficie di utilizzazione.

Or. cs

Emendamento 154
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, **ed indica la superficie di utilizzazione.**

Emendamento

2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La superficie di utilizzazione non è definita dalla normativa in questione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere sufficiente capacità per svolgere le proprie funzioni, ad esempio la supervisione e il controllo.

Emendamento 155
Sarah Wiener

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore professionale notifica all'autorità competente la raccolta prevista almeno tre giorni lavorativi prima che essa avvenga.

Or. en

Emendamento 156
Sarah Wiener

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:

- 1) il luogo e l'ora della raccolta;*
- 2) il nome e l'indirizzo del titolare che supervisiona la raccolta;*
- 3) se del caso, il punto di raccolta.*

Or. en

Emendamento 157
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e lo mette a disposizione della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri. La Commissione europea fornisce una banca dati nella quale gli Stati membri possono inserire i propri dati nazionali.

Emendamento 158

Sarah Wiener

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando il certificato principale è rilasciato in formato elettronico, l'operatore professionale lo mette a disposizione dei potenziali acquirenti prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 159

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il certificato principale è soggetto a un periodo di tracciabilità di almeno 10 anni.

Or. en

Emendamento 160

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) nel caso di unità seminali, l'anno di

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione ***e, inoltre, le informazioni a***

maturazione;

norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h);

Or. en

Emendamento 161

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

- k) per la categoria "controllato" se è:**
- i) geneticamente modificato;**
 - ii) una pianta NGT.**

soppresso

Or. en

Emendamento 162

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

- i) geneticamente *modificato*;**

- i) *costituito da o contenente organismi geneticamente modificati*;**

Or. cs

Emendamento 163

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

- ii) *una pianta NGT*.**

- ii) *costituito da o contenente piante NGT*.**

Emendamento 164

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 165

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri conservano separatamente il materiale forestale di moltiplicazione oggetto di una successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tale. Tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto da una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato". In tali casi, il materiale forestale di moltiplicazione prodotto assume la stessa categoria del materiale forestale di moltiplicazione originale.

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Emendamento 166

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e specifica le condizioni di cui al paragrafo 3 per le specie arboree e gli ibridi artificiali dell'allegato I.*

Or. en

Emendamento 167
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità **di tale** materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare **tale etichetta** se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.

2. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità **del** materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare **l'etichetta ufficiale** se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.

Or. cs

Emendamento 168
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

La codifica cromatica delle etichette è eccessivamente gravosa e non ha risultati certi, visto che tutte le informazioni necessarie sono chiaramente riportate sull'etichetta.

Emendamento 169

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) indicazione che riporta se il materiale è il prodotto di una modificazione genetica ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di NGT [inserire qui il nome del regolamento sulle NGT].

Or. en

Emendamento 170

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per prevenire il deterioramento o la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del rispettivo materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 171

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale **non è soggetta all'ammissione** da parte delle autorità competenti.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale **delle fonti del materiale di moltiplicazione non richiede l'ammissione** da parte delle autorità competenti.

Or. cs

Emendamento 172

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non **può essere** soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere autonomamente se e a chi concedere l'autorizzazione.

Emendamento 173

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Gli operatori professionali che registrano*** materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura ***notificano*** tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Emendamento

2. ***Nel caso in cui l'autorità competente abbia concesso l'autorizzazione a norma del paragrafo 1, l'operatore professionale che registra*** materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura ***notifica*** tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato ***almeno tre giorni lavorativi prima che avvenga la raccolta.***

Or. en

Emendamento 174
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Emendamento

2. Gli operatori professionali che registrano ***un*** materiale di base ***nel registro nazionale*** per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Or. cs

Emendamento 175
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Per la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:*

- 1) il luogo e l'ora della raccolta;*
- 2) il nome e l'indirizzo del titolare che supervisiona la raccolta;*
- 3) se del caso, il punto di raccolta.*

Or. en

Emendamento 176

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore professionale soddisfa i requisiti pertinenti a norma dell'articolo 10, dell'articolo 10 bis e degli articoli da 14 a 17.

Or. en

Emendamento 177

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte ***della Commissione.***

L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte ***dell'autorità competente dello Stato membro.***

Or. en

Emendamento 178

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

20 In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisferà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisferà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le procedure di ammissione relative al materiale forestale di moltiplicazione sono decisamente impegnative. Non c'è motivo perché il materiale controllato il cui profilo di rischio per l'ambiente non sia stato valutato venga utilizzato provvisoriamente come fonte di semi per il materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 179

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22

soppresso

Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento

1.

In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le specie o gli ibridi artificiali a cui detto atto si applica, i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Tali esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.

2.

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e specificano uno o più degli elementi seguenti:

a) le specie interessate o gli ibridi artificiali interessati;

b) le condizioni degli esperimenti per ciascuna specie o ciascun ibrido artificiale;

c) la durata dell'esperimento;

d) gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti tengono conto dell'evoluzione degli elementi seguenti:

a) i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;

b) i metodi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;

c) i metodi di riproduzione e produzione, compreso l'utilizzo di processi produttivi innovativi;

d) i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;

e) i metodi per la valutazione delle caratteristiche del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione;

f) i metodi per il controllo del materiale forestale di moltiplicazione interessato.

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale forestale di moltiplicazione in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.

Or. en

Motivazione

Gli operatori devono disporre di disposizioni chiare in modo da avere certezza giuridica per la propria attività. Da questo punto di vista, è un problema il fatto che molte disposizioni chiave siano state lasciate alla legislazione secondaria. Non è necessario attribuire alla Commissione competenze delegate e di esecuzione rispetto ai requisiti di produzione collegati al materiale riproduttivo vegetale standard. Eventuali modifiche a un atto delegato a norma dell'articolo in esame dovrebbero essere soggette a un processo di valutazione d'impatto.

Emendamento 180
Sarah Wiener
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

***Divieto di materiale riproduttivo specifico
da parte degli Stati membri***

1. Su sua richiesta, uno Stato membro può essere autorizzato a vietare la commercializzazione agli utenti finali in vista di semine o impianti di specifico materiale forestale di moltiplicazione in tutto il proprio territorio o in parte di esso.

2. Tale autorizzazione è concessa solo se c'è motivo di ritenere:

a) che l'uso di tale materiale di moltiplicazione, date le sue caratteristiche fenotipiche o genetiche, avrebbe effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto il territorio dello Stato membro interessato, o in parte di esso, sulla base di:

— prove relative alla regione di provenienza o all'origine del materiale; o

— risultati di prove o ricerche scientifiche effettuate in luoghi appropriati, all'interno o all'esterno della Comunità;

b) in base ai risultati noti di prove o ricerche scientifiche o ai risultati ottenuti con pratiche forestali riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione a caratteristiche morfologiche e fisiologiche, che l'uso di tale materiale di moltiplicazione, date le sue caratteristiche, avrebbe effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso.

3. Le modalità dettagliate di applicazione

del paragrafo 2 sono predisposte in base alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La possibilità per gli Stati membri di vietare sul proprio territorio specifico materiale forestale di moltiplicazione non adattato alle proprie condizioni nazionali è prevista dalla direttiva 1999/105/CE e dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 181

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, **può autorizzare** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, **autorizza** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 182

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente:

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente:

l'adattamento ai cambiamenti climatici o **il contributo alla** protezione della biodiversità o **al** ripristino degli ecosistemi forestali;

l'adattamento ai cambiamenti climatici o **la conservazione della** protezione della biodiversità o **il** ripristino degli ecosistemi forestali;

Or. cs

Emendamento 183

Emma Wiesner, Asger Christensen, Erik Poulsen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici **o il contributo alla protezione** della biodiversità o **al ripristino** degli ecosistemi forestali;

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici, **il rafforzamento** della biodiversità o **il sostegno al funzionamento** degli ecosistemi forestali;

Or. en

Emendamento 184

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrono le medesime garanzie di cui agli articoli 4 e 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

Emendamento

3. Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrono le medesime garanzie di cui agli articoli 4, 5, 6 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

Or. en

Motivazione

È importante che i silvicoltori possano importare il materiale forestale di moltiplicazione a fini di conservazione.

Emendamento 185

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione certificato per ciascun anno;

Emendamento

a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione certificato per ciascun anno, ***ripartiti per specie arboree e ibridi artificiali di cui all'allegato I e per tipo, specie e categoria di materiale di moltiplicazione;***

Or. cs

Emendamento 186

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) numero di siti web e/o guide nazionali per i piantatori contenenti informazioni sui luoghi migliori dove ***piantare il materiale forestale di moltiplicazione;***

Emendamento

c) numero ***e ambito*** di siti web e/o guide nazionali per i piantatori contenenti informazioni ***sull'uso del materiale forestale di moltiplicazione, comprese le informazioni*** sui luoghi migliori dove ***piantarlo, e quali specie arboree e ibridi artificiali di cui all'allegato I sono adatti a ciascuna zona;***

Or. cs

Emendamento 187

Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico **acquisito dall'operatore** professionale o, a seconda dei casi, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico **che ne deriva per l'operatore** professionale o, a seconda dei casi, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

Or. cs

Emendamento 188

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici **prevalenti** nella regione di provenienza;

Emendamento

a) Gli alberi devono essere **parte di un complesso ecosistema**, ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici **esistenti** nella regione di provenienza. **I soprassuoli non devono essere monoculture coetanee di alberi;**

Or. en

Emendamento 189

Michal Wiezik, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e

Emendamento

a) i soprassuoli devono essere **ecosistemi complessi**, ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche,

abiotici **prevalenti** nella regione di provenienza;

compresi i fattori biotici e abiotici **esistenti** nella regione di provenienza. ***I soprassuoli non devono essere monoculture coetanee di alberi;***

Or. en

Emendamento 190

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni **avverse** del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi **per la qualità** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle **avverse** condizioni **climatiche specifiche** del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Or. en

Emendamento 191

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Adattamento: l'adattamento alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza deve essere evidente.

Or. en

Emendamento 192

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 8

Testo della Commissione

8. **Qualità** del legno: si deve tenere conto della qualità del legno. **La qualità del legno costituisce un criterio essenziale se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno. In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.**

Emendamento

8. **Forma e portamento** del legno: si deve tenere conto della qualità del legno **e, se del caso, la forma o il portamento del legno può costituire un criterio essenziale.**

Or. en

Emendamento 193

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 9

Testo della Commissione

9. Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, **in particolare per quanto riguarda** la dirittura e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

Emendamento

9. Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, **se rilevanti per l'uso commerciale, prendendo in considerazione** la dirittura e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

Or. en

Emendamento 194

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Diversità: si deve dare enfasi alla conservazione della diversità della specie adottata per la regione specifica.

Or. en

Emendamento 195

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'operatore professionale deve selezionare *i* cloni o *le* famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

(b) l'operatore professionale deve selezionare **un numero sufficiente di** cloni o famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 196

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Deve essere soddisfatto un numero minimo di aree di prova di dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 197

Sarah Wiener

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente **su richiesta**. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Emendamento

L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Or. en

Emendamento 198

Sarah Wiener

Proposta di regolamento

Allegato VI – sottotitolo 1

Testo della Commissione

**CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE
QUALI PUÒ ESSERE
COMMERCIALIZZATO IL
MATERIALE FORESTALE DI
MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE
DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI
BASE**

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Eccessivamente burocratico e gravoso, in particolare la codifica cromatica.

